

Convertito in legge il Decreto Sostegni-ter

La Camera, ha approvato, in via definitiva, il [disegno di legge di conversione in legge](#), con modificazioni, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico (già approvato dal Senato) ([A.C. 3522](#)).

Tra i tanti si segnalano i nuovi articoli 10-*quater* (di seguito riportato) recante la **proroga termini comunicazione cessione del credito o sconto in fattura e dichiarazione precompilata** e 10-*quinqüies* (di seguito riportato) recante la **rimessione in termini per la Rottamazione-ter e Saldo e stralcio**.

La proroga termini comunicazione cessione del credito o sconto in fattura

L'articolo 10-*quater*, proroga i termini previsti per la comunicazione per l'esercizio dell'opzione per la **cessione o per lo sconto** in luogo delle detrazioni fiscali riconosciute (ai sensi dell'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34) per alcuni **interventi edilizi**. La norma in esame stabilisce che per le **spese sostenute nel 2021**, nonché per le **rate residue non fruita** delle detrazioni riferite alle spese sostenute **nel 2020**, la comunicazione per l'esercizio delle opzioni di sconto sul corrispettivo o cessione del credito, relative alle detrazioni spettanti per gli interventi di **ristrutturazione edilizia, recupero o**

restauro della facciata degli edifici, **riqualificazione energetica**, **riduzione del rischio sismico**, installazione di **impianti solari fotovoltaici** e infrastrutture per la **ricarica di veicoli elettrici** (sia per gli interventi eseguiti sulle unità immobiliari, sia per gli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici) deve essere trasmessa, a pena di decadenza, all'Agenzia delle Entrate, **entro il 29 aprile 2022**. Conseguentemente il **comma 2 dell'articolo 10-quater proroga al 23 maggio 2022 il termine** entro il quale l'Agenzia delle entrate rende disponibile telematicamente **la dichiarazione precompilata** relativa ai redditi prodotti nell'anno precedente (rispetto al termine del 30 aprile stabilito in via generale dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n.175).

Si ricorda a tale proposito che, in precedenza, con il [provvedimento del 3 febbraio 2022, prot. n. 35873/2022](#), l'Agenzia delle entrate aveva differito al 7 aprile 2022 il termine per la comunicazione dell'opzione per le spese relative agli interventi edili sostenute nel 2021 nonché per le rate residue non fruitive delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020, riconoscendo un periodo più ampio rispetto alla data originariamente prevista del 16 marzo.

Articolo 10-quater

(Proroga del termine di comunicazione dell'opzione di cessione del credito o sconto in fattura e del termine per la messa a disposizione della dichiarazione precompilata 2022)

1. *Per le spese sostenute nel 2021, nonché per le rate residue non fruitive delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020, la comunicazione per l'esercizio delle opzioni di sconto sul corrispettivo o cessione del credito di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17*

luglio 2020, n. 77, relative alle detrazioni spettanti per gli interventi di ristrutturazione edilizia, recupero o restauro della facciata degli edifici, riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti solari fotovoltaici e infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici, sia per gli interventi eseguiti sulle unità immobiliari, sia per gli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici, deve essere trasmessa, a pena di decadenza, all'Agenzia delle entrate entro il 29 aprile 2022.

2. Per l'anno 2022, il termine del 30 aprile di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, è prorogato al 23 maggio.

La rimessione in termini per la Rottamazione-ter e Saldo e stralcio

L'articolo 10-*quinquies*, rimette in termini i contribuenti che hanno usufruito di alcuni istituti di **definizione agevolata** dei carichi affidati all'agente della riscossione (cd. Rottamazione-ter e saldo e stralcio) e ne **rimodula le scadenze**; per effetto delle norme in esame, i **pagamenti** delle relative rate sono considerati **tempestivi**, se effettuati nel termine:

- **del 30 aprile 2022, per le rate in scadenza nel 2020;**
- **del 31 luglio 2022 per quelle in scadenza nel 2021;**
- **del 30 novembre 2022 per quelle che sono in scadenza nel medesimo anno 2022.**

Si chiarisce che sono estinte le procedure esecutive eventualmente avviate a seguito del decorso del precedente

termine del 9 dicembre 2021, salva l'acquisizione definitiva delle somme eventualmente versate prima del 27 gennaio 2022.

Restano definitivamente acquisite e non sono ripetibili le somme, relative ai debiti definibili ai sensi delle predette disposizioni agevolative, eventualmente già versate a qualunque titolo, anteriormente al 27 gennaio 2022.

Articolo 10-quinquies

(Rimessione in termini per la Rottamazione-ter e saldo e stralcio)

1. All'articolo 68 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Il versamento delle rate da corrispondere negli anni 2020, 2021 e 2022 ai fini delle definizioni agevolate di cui agli articoli 3 e 5 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, all'articolo 16-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e all'articolo 1, commi 190 e 193, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è considerato tempestivo e non determina l'inefficacia delle stesse definizioni se effettuato integralmente, con applicazione delle disposizioni dell'articolo 3, comma 14-bis, del citato decreto-legge n. 119 del 2018:

a) entro il 30 aprile 2022, relativamente alle rate in scadenza nell'anno 2020;

b) entro il 31 luglio 2022, relativamente alle rate in scadenza nell'anno 2021;

c) entro il 30 novembre 2022, relativamente alle rate in scadenza nell'anno 2022».

2. Sono estinte le procedure esecutive eventualmente avviate per effetto dell'inutile decorso del termine di cui all'articolo 68, comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, nel testo vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Restano in ogni caso definitivamente acquisite e non sono rimborsabili le somme, relative ai debiti definibili ai sensi degli articoli 3 e 5 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, dell'articolo 16-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e dell'articolo 1, commi 190 e 193, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, eventualmente versate a qualunque titolo anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.